

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 09 rev 02 MLF**

(ai sensi dell'articolo 4 Regolamento del mercato locale della flessibilità, approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con deliberazione 372/202/R/eel e ss.mm.ii.)

<b>Titolo</b>	<b>Tempistiche e modalità delle attività relative alle sessioni del MLF</b>
Riferimenti normativi	Articolo 23, comma 23.3, Articolo 35, commi 35.2 e 35.3, Articolo 38, commi 38.2 e 38.3, Articolo 50, comma 50.2, Articolo 53, commi 53.2 e 53.3, Articolo 54, comma 54.1, Articolo 62, comma 62.2, Articolo 65, commi 65.2 e 65.3, Articolo 68, comma 68.3, e Articolo 69, comma 69.1, del Regolamento

**Pubblicata in data 11/05/2026**

## 1. Premessa

L'articolo 23, comma 23.3, del Regolamento prevede che le negoziazioni sul MGP-Flex e sul MI-Flex siano svolte su richiesta del DSO. Gli orari di apertura e chiusura della seduta e quelli di svolgimento delle sessioni del MGP-Flex e del MI-Flex sono indicati dal GME nelle DTF.

L'articolo 35, comma 35.2, del Regolamento prevede che il GME comunica a ciascun operatore, qualora previsto nelle DTF secondo le modalità ed entro i termini ivi definiti:

- a) le offerte di vendita preliminarmente accettate sul MLT-Flex e le relative quantità e prezzi;
- b) le offerte di vendita preliminarmente respinte sul MLT-Flex.

L'articolo 35, comma 35.3, del Regolamento prevede che il GME, relativamente al MLT-Flex, pubblici, qualora previsto nelle DTF, secondo le modalità ed entro i termini ivi definiti, gli esiti preliminari della sessione.

L'articolo 38, comma 38.2, del Regolamento prevede che il GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, comunica a ciascun operatore:

- a) le offerte di vendita definitivamente accettate sul MLT-Flex e le relative quantità;
- b) le offerte di vendita definitivamente respinte sul MLT-Flex.

L'articolo 38, comma 38.3, del Regolamento prevede che, relativamente al MLT-Flex, il GME pubblici, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, gli esiti definitivi della sessione.

L'articolo 50, comma 50.2, del Regolamento prevede che il GME, secondo le modalità e qualora previsto nelle DTF, comunica a ciascun operatore:

- a) le offerte preliminarmente accettate sul MGP-Flex, specificando per ognuna di esse la quantità accettata e il prezzo;
- b) le offerte preliminarmente respinte sul MGP-Flex;

L'articolo 53, comma 53.2, del Regolamento prevede che il GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, comunica a ciascun operatore:

- a) le offerte definitivamente accettate sul MGP-Flex, specificando per ognuna di esse la quantità accettata e il prezzo;
- b) le offerte definitivamente respinte sul MGP-Flex;

L'articolo 53, comma 53.3, del Regolamento prevede, relativamente al MGP-Flex, che il GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, pubblichi gli esiti definitivi della sessione.

L'articolo 54, comma 54.1, del Regolamento prevede che il MI-Flex si articola in un numero di sessioni di mercato, indicato nelle DTF.

L'articolo 62, comma 62.2, del Regolamento prevede che il GME, secondo le modalità e qualora previsto nelle DTF, comunica a ciascun operatore:

- a) le offerte preliminarmente accettate sul MI-Flex, specificando per ognuna di esse la quantità accettata e il prezzo;
- b) le offerte preliminarmente respinte sul MI-Flex;

L'articolo 65, comma 65.2, del Regolamento prevede che il GME secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, comunica a ciascun operatore:

- a) le offerte definitivamente accettate sul MI-Flex, specificando per ognuna di esse la quantità accettata e il prezzo;
- b) le offerte definitivamente respinte sul MI-Flex;

L'articolo 65, comma 65.3, del Regolamento prevede, relativamente al MI-Flex, che il GME secondo le modalità ed entro i termini definiti definite nelle DTF, pubblica gli esiti definitivi della sessione.

L'articolo 68, comma 68.3, del Regolamento prevede che le transazioni di acquisto e vendita per mancata movimentazione di energia sono valorizzate applicando i criteri di determinazione definiti dal Regolamento del DSO oppure indicati nelle DTF.

L'articolo 69, comma 69.1, del Regolamento prevede che il GME, secondo le modalità e i termini previsti in DTF, valorizza sulla base dei criteri definiti dal DSO e comunica a ciascun operatore, le partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile relative a:

- a) la quantità di potenza effettivamente messa a disposizione, di cui all'articolo 66, comma 66.1, del Regolamento;
- b) le offerte definitivamente accettate ai sensi degli articoli 52 e 64 del Regolamento;
- c) le transazioni di acquisto e vendita attribuite ai sensi dell'articolo 67, comma 67.2 del Regolamento;

d) le transazioni di acquisto e vendita attribuite ai sensi dell'articolo 68, comma 68.2, del Regolamento.

## **2. Tempistica e modalità di comunicazione degli esiti preliminari del MLT-Flex**

Gli esiti preliminari di ciascuna sessione del MLT-Flex sono messi a disposizione di ciascun operatore sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo, riguardanti lo stesso operatore, ordinariamente entro le tempistiche indicate nell'ambito delle informazioni rese note ai sensi dell'articolo 23, comma 23.2, del Regolamento.

## **3. Tempistica e modalità di pubblicazione degli esiti preliminari del MLT-Flex**

Gli esiti preliminari sono pubblicati dal GME in forma aggregata sul proprio sito [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org), ordinariamente entro le medesime tempistiche di comunicazione degli esiti preliminari del MLT-Flex di cui al precedente paragrafo 2.

## **4. Tempistica e modalità di comunicazione degli esiti definitivi del MLT-Flex**

Gli esiti definitivi di ciascuna sessione del MLT-Flex sono messi a disposizione di ciascun operatore sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo, riguardanti lo stesso operatore, ordinariamente entro le tempistiche indicate nell'ambito delle informazioni rese note ai sensi dell'articolo 23, comma 23.2, del Regolamento.

## **5. Tempistica e modalità di pubblicazione degli esiti definitivi del MLT-Flex**

Gli esiti definitivi sono pubblicati dal GME in forma aggregata sul proprio sito [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org), ordinariamente entro le medesime tempistiche di comunicazione degli esiti definitivi del MLT-Flex di cui al precedente paragrafo 4.

## **6. Tempistica delle attività relative alle sessioni del MLP-Flex**

La sessione del MGP-Flex si svolge con cadenza giornaliera.

Il GME pubblica ordinariamente entro le ore 13:00, o comunque entro l'apertura della seduta del MGP-Flex, le informazioni preliminari relative al MGP-Flex. La seduta del MGP-Flex si apre alle ore 13.30 del giorno D-1 e si chiude alle ore 15.30 del giorno D-1. Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative a tutti i periodi rilevanti oggetto del servizio richiesto da parte del

DSO. Il GME mette a disposizione degli operatori gli esiti preliminari, secondo le modalità di cui al paragrafo 7, ordinariamente entro le ore 16:00. Gli esiti definitivi vengono comunicati e pubblicati, secondo le modalità di cui ai paragrafi 8 e 9, ordinariamente entro le ore 19:00.

	Giorno precedente (D-1)
Comparto sessione	MGP-Flex
Informazioni preliminari	13:00
Apertura seduta	13:30
Chiusura seduta	15:30
Esiti preliminari	16:00
Esiti definitivi	19:00
Periodo di attuazione del servizio	00:01 – 24:00 (giorno D)

Si specifica che fino a successivo provvedimento le sessioni del MI-Flex non avranno luogo.

#### **7. Tempistica e modalità di comunicazione degli esiti preliminari del MLP-Flex**

Gli esiti preliminari di ciascuna sessione del MLP-Flex sono messi a disposizione di ciascun operatore sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo, riguardanti lo stesso operatore, ordinariamente entro i termini di cui al paragrafo 6 riguardante lo svolgimento delle sessioni del MGP-Flex e del MI-Flex.

#### **8. Tempistica e modalità di comunicazione degli esiti definitivi del MLP-Flex**

Gli esiti definitivi di ciascuna sessione del MLP-Flex sono messi a disposizione di ciascun operatore sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo, riguardanti lo stesso operatore, ordinariamente entro i termini di cui al paragrafo 6 riguardante lo svolgimento delle sessioni del MGP-Flex e del MI-Flex.

#### **9. Tempistica e modalità di pubblicazione degli esiti definitivi del MLP-Flex**

Gli esiti definitivi sono pubblicati dal GME in forma aggregata sul proprio sito [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org), ordinariamente entro le medesime tempistiche di comunicazione degli esiti definitivi del MLP-Flex di cui al precedente paragrafo 6.

## **10. Tempistica e modalità di valorizzazione e comunicazione delle partite economiche del MLF**

Il GME procede alla valorizzazione delle partite economiche del MLF a seguito della comunicazione da parte del DSO delle informazioni relative alla:

- capacità effettivamente resa disponibile;
- all'energia movimentata nell'ipotesi di movimentazione delle risorse distribuite da parte del DSO senza ricorso al MLP-Flex;
- alla mancata movimentazione nell'ipotesi in cui in cui il DSO abbia presentato offerte sul MLP-Flex;

ordinariamente entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo al mese di calendario in cui la capacità è stata effettivamente resa disponibile e l'energia è stata oggetto di movimentazione, senza ricorso a MLP-Flex, ovvero di mancata movimentazione.

Entro le medesime tempistiche, il GME rende disponibili all'operatore, nell'ambito della sezione ad accesso riservato dell'operatore medesimo, le informazioni relative alla valorizzazione delle partite economiche.

Resta inteso che il prezzo di valorizzazione della disponibilità del singolo periodo rilevante è ottenuto, come indicato nella DTF n. 3 MLF, dividendo il prezzo di vendita per la disponibilità dell'offerta accettata per il numero di periodi rilevanti dell'anno di riferimento (i.e. n° ¼ h in un'ora \* n° h in un giorno\* n° giorni in un anno).

Relativamente alla effettiva movimentazione dell'energia, i criteri per la valorizzazione di eventuali mancate movimentazioni sono definiti nel Regolamento del DSO.